

n. 2157/19 R.G.



TRIBUNALE DI PATTI

Sezione lavoro

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Fabio Licata,

Nel procedimento iscritto al n. 2157/19 R.G.;

Sulla domanda cautelare proposta ante causam, ex art. 700 c.p.c., da:

[REDACTED] vi residente in [REDACTED] n.
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava
(C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108,
ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288;
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in atti

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del
Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del
Direttore p.t.;

Resistenti

e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo,
anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di II grado di tutti i docenti immessi in ruolo con il
piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi
in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti scuola dell' secondaria di II grado
alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/20.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.7. 2019, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 4.7.2019, contenente anche domanda di
provvedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] dopo aver premesso di
dipendente del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo
grado primaria, assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2015 ed attualmente in servizio
con assegnazione provvisoria presso l'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando, esponeva:



- Di essere referente unica della propria madre, [REDACTED] portatrice di handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 l.104/92.
- All'atto della presentazione della domanda di mobilità interprovinciale 2019/2020 ha chiesto, in sede di mobilità interprovinciale, accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, nonché il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari al pari di quello statale, indicando diversi scuole, distretti e province disposti secondo un proprio ordine di preferenza.
- Con lettera di notifica del 24.6.2019, oggetto di successivo reclamo, e mail del 24.06.2019 e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Messina in data 24.6.2019, apprendeva che non gli era stata assegnata la precedenza richiesta, né tantomeno il punteggio afferente il servizio dallo stesso prestato presso gli istituti paritari e non aveva ottenuto il trasferimento richiesto.

Tanto premesso, rilevava l'illegittimità delle operazioni di mobilità 2019/2020, dovendosi ritenere che l'art.33 l.104/92 è norma imperativa il cui disposto non è stato rispettato dall'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità nell'anno scolastico 2018/2019, prorogato per l'a.s. 2019/2020, che ha riconosciuto la precedenza assoluta soltanto al personale scolastico docente non vedente ex art 3 l.120/91 e a quello emodializzato ex art 61 l.270/82. Per il personale che presta assistenza al coniuge, al figlio o al genitore disabili ai sensi dell'art 33, commi quinto o settimo l.104/92 la precedenza è invece attribuita soltanto alle sole ipotesi di mobilità provinciale, con evidente disparità di trattamento rispetto agli aspiranti a movimenti interprovinciali.

Sosteneva, pertanto, che tali disposizioni contrattuali si ponevano in contrasto con il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al d.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone che "Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

In particolare, rilevava che il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3:) il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Conseguentemente, tali disposizioni garantirebbero nelle operazioni di mobilità una precedenza assoluta al personale docente che presta "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità", mentre tale diritto sarebbe vanificato dalla richiamate disposizioni contrattuali.

Di conseguenza, rilevava l'illegittimità del provvedimento con cui non gli è stata riconosciuta la precedenza ex art 13 punto V del C.C.N.I.

Sotto altro profilo, lamentava che il MIUR nel valutare la richiesta di mobilità interprovinciale non aveva nemmeno riconosciuto il punteggio (pari a 78 punti) spettante per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo presso istituti paritari negli anni scolastici dal 1992/1993 al 2001/02 e dal



irragionevole discriminazione rispetto ai docenti che hanno restato servizio pre-ruolo presso le scuole statali.

E ciò in palese contrasto con i principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, rispettivamente ricavabili dagli artt. 3 e 97 Cost., nonché con il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, ricavabile tra i fondamenti dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.

A fronte di ciò, anche la richiamata disposizione del CCNI appare illegittima e va riconosciuto il diritto del ricorrente al punteggio spettante per il servizio pre ruolo presso gli istituti paritari anche ai fini della mobilità 2019/20 e quelle relative agli anni successivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da [redacted] nei confronti del MIUR, in persona del ministro rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 il proprio diritto di precedenza per l'assistenza al padre disabile;

- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a godere del punteggio spettante per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti paritari, per la mobilità relativa all'a.s. 2019/20 e per le successive.

- Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità del bollettino dei trasferimenti della Sicilia per per l'a.s. 2019/2020, per la scuola secondaria di secondo grado, pubblicato il 24.6.2019, nella parte in cui non ha riconosciuto il predetto diritto di precedenza spettante al ricorrente, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto al medesimo ricorrente il punteggio spettante per il servizio prestato negli istituti paritari prima dell'assunzione in ruolo;

- Ordina al Ministero convenuto di riassegnare il ricorrente nell'ambito territoriale che le spetterebbe, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020, tenuto conto del punteggio ottenuto e nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 ed al punteggio spettante per il servizio prestato presso gli istituti paritari prima dell'assunzione in ruolo;

- Ordina al Ministero convenuto di emanare tutti gli atti necessari e conseguenti;

● Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente ai [redacted] euro 2.390,00, oltre [redacted]

[redacted] spese generali nella misura del 15% Iva, cpa come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Patti, 26.7.2019.

Il G.L.
(dott. Fabio Licata)

